

Publicato il 17/10/2019

N. 06735/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11107/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11107 del 2019, proposto da

Francesca Fazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura INPS in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

nei confronti

Rosalia Manuela Longobardi, Alfonso Salvione, Francesco Petrucciano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento- del verbale n. 69 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 consulente di protezione sociale bandito dall'INPS nella parte in cui determina di non considerare la scuola di

specializzazione per le professioni legali, come utile a consentire l'attribuzione di 4 punti;- ove occorra del bando di concorso nella parte in cui attribuisce 4 punti esclusivamente ai possessori di Master annuali in materie di cui all'art. 2 del bando stesso escludendo il diploma ottenuto all'esito della scuola di specializzazione per le professioni legali;- della graduatoria finale nella parte in cui parte ricorrente risulta gradata con quattro punti in meno rispetto a quanto dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato la graduatoria conclusiva del ricorso in esame nella parte in cui non avrebbe attribuito alla parte ricorrente ulteriori 4 punti, e ciò al fine di ottenere una sede di servizio diversa da quella in effetti assegnata;

Rilevato innanzitutto che il ricorso è stato notificato soltanto a tre dei controinteressati e che occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri (ossia dei soggetti che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del proposto gravame) e, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet dell'I.n.p.s.;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'I.n.p.s. dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
 - b) il numero di Registro Generale del procedimento;
 - c) il nominativo delle parti ricorrenti;
 - d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
 - e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;
 - f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";
- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza all'I.n.p.s. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito Internet dell'I.n.p.s. sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Considerato, sul piano della richiesta tutela cautelare, che la posizione del ricorrente possa essere più adeguatamente tutelata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- rigetta l'istanza di tutela cautelare e fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 10 marzo 2020.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO